



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



21
08
24

IN EVIDENZA

-  **Adempimento collaborativo e concordato preventivo in tema tributario – Norme integrative e correttive**
-  **Regolamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei Dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel Ministero dell'istruzione**
-  **Riordino del Sistema nazionale della riscossione**
-  **Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 – Norme urgenti per la ricostruzione post calamità, Protezione civile e grandi eventi internazionali**
-  **Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 112 – Norme urgenti in tema penitenziario, giustizia civile e penale e personale del Ministero della giustizia**
-  **Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113 – Disposizioni di carattere fiscale, proroga di termini normativi ed interventi di carattere economico**
-  **Modifiche al Codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento militare**
-  **GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE COSTITUZIONALE [Famiglia - Convivenza di fatto e impresa familiare] - N. 148 SENTENZA 4 - 25 luglio 2024**

“Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Famiglia - Impresa familiare - Diritti e tutele del familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Inclusione anche del convivente di fatto - Omessa previsione - Violazione dei diritti fondamentali della persona, irragionevolezza, disparità di trattamento e del diritto al lavoro e alla giusta retribuzione - Illegittimità costituzionale [...]”.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 32/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

05
08
24

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E CONCORDATO PREVENTIVO IN TEMA TRIBUTARIO – NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE

Il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, procede ad integrare e correggere le disposizioni del regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Tra le altre modificazioni, si segnalano in particolare le seguenti. In tema di adempimento collaborativo, la certificazione è considerata infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e in tutti i casi ove non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento previsto. In caso di certificazione infedele, l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. Eccetto in casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, le stesse non costituiscono notizia di reato, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Quanto al concordato preventivo, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti suddetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con



atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti predetti, se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il decreto legislativo entra in vigore il 06.08.2024. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 182 DEL 05.08.2024.**

05
08
24

DECARBONIZZAZIONE E RICONVERSIONE VERDE DELLE RAFFINERIE

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il decreto 17 giugno 2024, disciplina il fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti. Sono beneficiari del fondo i soggetti che non hanno avviato gli interventi già previsti, prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7, e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della stessa graduatoria, la quale deve essere pubblicata entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Per le agevolazioni del suddetto decreto, gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come inizio dei lavori relativi agli interventi citati. Non è permesso l'accesso agli incentivi del sunnominato decreto: a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione prevista al punto 20 della comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01); b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per



segue le norme

effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno; d) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Alle raffinerie predette che rispettano i requisiti stabiliti e collocatesi in posizione utile nella graduatoria delle imprese beneficiarie, è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie del citato fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie in questione, sono considerate come costituenti un unico progetto integrato tutte le componenti dell'investimento, relative sia alla produzione che allo stoccaggio. Il Gestore Servizi Energetici s.p.a. (GSE) aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet, il dettaglio degli incentivi in conto capitale impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annuali di spesa previsti dal suddetto decreto. [■](#)

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 182 DEL 05.08.2024.

06
08
24

REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI DIRIGENTI TECNICI CON FUNZIONI ISPETTIVE NEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Con decreto 12 giugno 2024, n. 109, del Ministero dell'istruzione e del merito, è emanato il regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, come previsto dall'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Alle procedure concorsuali per il reclutamento predetto, possono partecipare i seguenti dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. A) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo



di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti suddetti devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di progresso ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Per il computo dell'anzianità di servizio dei docenti, il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Il concorso si articola in una eventuale prova preselettiva, in prove scritte e nella prova orale con successiva valutazione dei titoli previsti dal predetto regolamento. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9 nonché negli allegati A), B) e C) al suddetto regolamento. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso è superiore a dieci volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17. La prova preselettiva si svolge contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in più sessioni o in più giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire



segue le norme

nire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettività della prova. La prova preselettiva, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta. Il bando può disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta, una penalità pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è reso noto, di norma, al termine della prova stessa. Alle prove scritte è ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti che sono esonerati dalla prova preselettiva. Le prove d'esame consistono nelle prove scritte e nella prova orale. Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati B) e C). La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed è volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalità indicate nell'allegato B) al citato regolamento. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonché le capacità di analisi del candidato, come definite dal regolamento in questione; la prova consiste nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero. Il punteggio complessivo della prima prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o su-



periore a 49 punti superano la seconda prova scritta. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati e il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre: a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo: a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nella lingua straniera e nell'informatica nonché alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza. I bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando non può, in ogni caso, disporre la riserva nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque. Il decreto entra in vigore il 21.08.2024. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 183 DEL 06.08.2024.



segue le norme

06
08
24

CONTRIBUTI AD “INIZIATIVE SINERGICHE” PER IL FONDO GLOBALE DELLA LOTTA ALL’AIDS, ALLA TUBERCOLOSI ED ALLA MALARIA

L’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, diffonde un comunicato ufficiale al fine di pubblicizzare il bando per la concessione di contributi a “Iniziativa sinergiche” proposte da OSC, Università ed Enti pubblici di ricerca nel Quadro del Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. Pertanto, si informano gli interessati che il termine relativo alla presentazione delle proposte per la concessione di contributi a ««Iniziativa sinergiche» proposte da OSC, Università ed enti pubblici di ricerca nel Quadro del Technical support spending al Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria» - Dotazione finanziaria 2024: euro 3.400.564,76, è fissato alle ore 13.00,00 del 22 ottobre 2024. Modalità di presentazione delle proposte e modelli da utilizzare, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it. Il predetto sito dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it, sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione afferente. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 183 DEL 06.08.2024.**

06
08
24

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO CORRETTIVO DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 173 DEL 25.07.24

L’ISTAT precisa che nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 25 luglio 2024, deve intendersi inclusa la tabella con riferimento al periodo 1978-2024 con i dati dell’indice FOI relativi al mese di giugno (base giugno 1978=100) e le variazioni percentuali dell’indice FOI per l’aggiornamento del canone di locazione tra i mesi di giugno degli anni a cavallo del 1984, misurate escludendo tale anno. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 183 DEL 06.08.2024.**



07
08
24

RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, emana disposizioni in tema di riordino del sistema nazionale della riscossione. In tale ottica, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate di anno in anno con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. A partire dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività predette, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a); c) la gestione delle attività di recupero coattivo; d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal suddetto decreto, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato una delle seguenti condizioni. A) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Si segnala, inoltre, quanto stabilito in tema



segue le norme

di dilazioni. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto entra in vigore il 08.08.2024 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 07.08.2024.**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER REALIZZARE INFRASTRUTTURE DI RICARICHE ELETTRICHE SULLE STRADE EXTRAURBANE NELL'AMBITO DEL PNRR

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che, in attuazione dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024, è stato approvato dal direttore generale della ex Direzione generale incentivi energia l'avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono rese disponibili risorse pari a euro 359.943.750. Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o costituendi, da sole imprese. Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei termini previsti dall'art. 9, comma 8 dell'avviso pubblico. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it/>. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 07.08.2024.



CONFSAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confasal.it



www.confasal.it



segue le norme

07
08
24

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' PER INIZIATIVE DA PORRE IN ESSERE NEL COMUNE DI CAIVANO

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche per le persone in situazione di disabilità, comunica che è stato pubblicato il decreto 25 giugno 2024. Il relativo testo integrale, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, da realizzare nel Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il relativo allegato, emanato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è visibile sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi». 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 07.08.2024.

08
08
24

QUALIFICAZIONI DI TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con decreto 9 luglio 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del medesimo Ministero. In particolare, sono individuate le modalità di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze» (più oltre *Linee guidaSNCC*). Le procedure di certificazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese operative sulla base di



appositi schemi di certificazione adottati, con il supporto dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito INAPP), con decreto direttoriale del Ministero stesso, acquisito il parere del gruppo tecnico dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018, recante: «Istituzione del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al suddetto decreto si riferiscono esclusivamente agli interventi rientranti negli ambiti di cui all'art. 4 e nei percorsi di cui all'art. 8. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del predetto decreto i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze svolti indipendentemente dagli interventi o dai percorsi di cui al primo periodo nonché i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze riferiti ad interventi promossi da altri enti pubblici titolari. Sono inoltre esclusi i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi ai periodi di formazione interna nell'ambito dei percorsi di formazione duale, in quanto parti integranti e costitutive, insieme con la formazione esterna, del percorso di apprendimento formale in assetto duale e, in quanto tali, oggetto di valutazione e attestazione integrata e unitaria, in relazione agli obiettivi di apprendimento della qualificazione al conseguimento della quale è finalizzato il percorso. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione, le competenze individuate, validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Per le finalità attuative del decreto in questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i seguenti enti titolari delegati per i relativi ambiti di competenza: a) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente; b) l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente; c)



segue le norme

Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. con riguardo ai seguenti ambiti di competenza: 1) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transnazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe nonché le misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. [👉](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 185 DEL 08.08.2024.**

08
08
24

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2024

Il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 29 maggio 2024, procede alla rimodulazione delle risorse del «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024. Pertanto, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziato sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30, per un importo di euro 1.574.440,49 sono come segue rimodulate: A. euro 1.574.440,49 per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e



delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali per la definizione di politiche sul digitale. <#>

[READ MORE](#) ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 185 DEL 08.08.2024.

09
08
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2024, N. 76 – NORME URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST CALAMITA', PROTEZIONE CIVILE E GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

La legge 8 agosto 2024, n. 111, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, di cui abbiamo offerto tempestiva contezza all'atto dell'emanazione. In sede di conversione, si segnalano, tra le altre, le seguenti modificazioni. In via preliminare, si rappresenta che il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato, mentre restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91. Al fine della valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Sono escluse dal predetto contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in



segue le norme

violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. A far data dalla cessazione del predetto contributo e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in questione, dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. La legge entra in vigore il 10.08.2024. 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 09.08.2024.**



09
08
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 112 - NORME URGENTI IN TEMA PENITENZIARIO, GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La legge 8 agosto 2024, n. 112, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, riguardante misure urgenti in tema di normativa penitenziaria, giustizia civile e penale e personale del Ministero della giustizia, di cui abbiamo dato notizia a suo tempo. In sede di conversione, tra le altre, si segnalano le seguenti modificazioni. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024. Per fronteggiare la grave situazione di sovrappollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Il commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Il commissario straordinario, provvede all'attuazione del programma predetto mediante: a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo; c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari; d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione



segue le norme

e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente. La legge entra in vigore il 10.08.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 09.08.2024.

09
08
24

DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE, PROROGA DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, emana normative urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il provvedimento consta di



5 capi: 1. Disposizioni fiscali; 2. Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi; 3. Misure di carattere economico; 4. Misure economiche in favore degli enti territoriali; 5. Disposizioni finali. In tema di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, all'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000». Pertanto, le disposizioni predette, si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La tutela assicurativa INAIL è estesa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025. Per la promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università, per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. In tema di provvidenze per l'emergenza Scampia, il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio



segue le norme

denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l’anno 2024 e di euro 2.101.200 per l’anno 2025. I contributi suddetti sono erogati in favore dei nuclei familiari citati, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione: 10.08.2024. 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 09.08.2024.**

10
08
24

MODIFICHE AL CODICE PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DELL’ORDINAMENTO MILITARE

La legge 9 agosto 2024, n. 114, apporta rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Si segnalano, tra le altre, le seguenti. L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Per il cosiddetto traffico di influenze illecite, “...chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo



relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio...". Per i rapporti con il proprio difensore, si dispone che: "È vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate". Rilevante inoltre l'introduzione del divieto secondo cui: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato." Parimenti di notevole rilevanza, la disposizione per cui: "Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere", sarà pertanto, quando la modifica entrerà in vigore, [2 anni] , un collegio a giudicare se si ritiene necessaria la reclusione preventiva. Ed inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2025 il



segue le norme

ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzioni, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura. Ed ancora, si procede all'interpretazione autentica, secondo cui "... il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio...". La previsione del collegio giudicante per disporre la custodia cautelare in carcere si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. La legge entra in vigore il 25.08.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 187 DEL 10.08.2024.**

10
08
24

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINA

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che con decreto n. 201 del 19 luglio 2029 del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati approvati la disciplina e l'aggiornamento del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive. Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione Normativa, all'indirizzo www.mit.gov.it [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 187 DEL 10.08.2024.**



25
07
24

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

N. 148 SENTENZA 4 - 25 LUGLIO 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Famiglia - Impresa familiare - Diritti e tutele del familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Inclusione anche del convivente di fatto - Omissa previsione - Violazione dei diritti fondamentali della persona, irragionevolezza, disparità di trattamento e del diritto al lavoro e alla giusta retribuzione - Illegittimità costituzionale in parte qua. Famiglia - Impresa familiare - Diritti e tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Tutela differenziata e inferiore rispetto al familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale, a seguito di pronuncia di accoglimento riferita alla tutela del convivente nell'impresa familiare. - Codice civile, artt. 230-bis, in particolare terzo comma, e 230-ter. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 36, e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 12.

Con la Sentenza n. 148-2024, depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024 e pubblicata in Gazzetta il 31 luglio 2024, la Corte Costituzionale riconosce al convivente di fatto di un titolare di un'impresa familiare, deceduto, gli stessi diritti degli altri parenti che di quella impresa erano parte attiva ed ufficiale. La ricorrente, infatti, non solo aveva convissuto *more uxorio* per circa dodici anni con il titolare deceduto, ma aveva svolto attiva e continua attività lavorativa nell'impresa familiare agricola del defunto. Da notare, come nei diversi gradi dei giudizi di merito, le doglianze della predetta convivente fossero state sempre respinte, mentre solo le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale. All'occorrenza, la Corte Costituzionale osserva : “[...] Il giudice a quo è chiamato a decidere della domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa, proposta da [Omissis] , innanzi al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, nei



segue Giurisprudenza

confronti dei figli e coeredi di [Omissis], già coniugato, di cui esponeva di essere stata stabile convivente, dal 2000 sino alla data del decesso avvenuto nel novembre 2012, e nella cui azienda agricola deduceva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo dal 2004 (anno di iscrizione nel registro delle imprese) fino al 2012 (anno del decesso).

1.2.- La ricorrente, soccombente nei giudizi di merito, aveva denunciato con il ricorso per cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., di cui invocava l'applicazione in considerazione della mutata sensibilità sociale in materia di convivenza, oltre che delle aperture della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale verso il convivente more uxorio, nonché la violazione degli artt. 230-bis e 230-ter cod. civ. e dell'art. 11 delle preleggi, la cui applicazione in deroga al principio di irretroattività avrebbe risposto a un criterio di ragionevolezza e di maggior giustizia.

1.3.- Le Sezioni unite rimettenti premettono che la decisione impugnata trovava il suo fondamento nell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 230-ter cod. civ. e nella impossibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 230-bis cod. civ., sicché la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio, si sarebbe determinata la necessità di quell'accertamento in punto di fatto, pretermesso dai giudici di merito, circa l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo nell'impresa familiare determinante ai fini dell'accrescimento della produttività dell'impresa; evidenziano, altresì, che una lettura estensiva dell'art. 230-bis cod. civ., costituzionalmente orientata nel senso di un riconoscimento al convivente more uxorio degli stessi diritti previsti per il coniuge, sia economico-partecipativi che gestionali, determinerebbe una distonia sistemica accordando *ex post* al convivente, la cui attività nell'impresa familiare fino al 2016 era esclusa dall'alveo applicativo della disposizione, una tutela per i fatti antecedenti al 2016 addirittura superiore a quella poi prevista dal legislatore con la legge n. 76 del 2016.

1.4.- Non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme, data l'insuperabilità della lettera della disposizione e gli evidenziati rischi di distonia del sistema, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 230-bis, primo e terzo comma, cod. civ.,



nella parte in cui non include il convivente more uxorio nel novero dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

1.4.1.- La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., considerando in modo differenziato e non unitario un contributo collaborativo che, a prescindere dal legame formale, trova pur sempre causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti nell'ambito di modelli familiari, quali il matrimonio e l'unione civile da un lato e la convivenza di fatto dall'altra, capaci di corrispondere allo stesso modo alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona e dai quali, anche a seguito della cessazione, scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale. Inoltre, in violazione dell'art. 3 Cost., opererebbe una vera e propria discriminazione tra soggetti che, in modo continuativo, esplicano la medesima attività lavorativa nell'impresa familiare, così determinando una disparità di trattamento fondata sulla (sola) condizione personale (la qualità di coniuge) che, a fronte di un apporto equivalente nell'attività dell'impresa, finisce per porre un ostacolo di ordine economico all'uguaglianza dei cittadini. [...]

[...] 1.4.3.- Il rimettente denuncia poi la violazione dell'art. 9 CDFUE che, riconoscendo tra le libertà fondamentali tutelate dal Capo secondo, il «diritto di sposarsi» in modo disgiunto rispetto al «diritto di fondare una famiglia», realizza una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto tutelando, anche al di fuori della presenza di vincoli formali nei rapporti familiari, la meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza matrimonio, sostituendo il tradizionale favor per il matrimonio con la pari dignità di ogni forma di convivenza alla quale una legislazione nazionale decida di dare la sua regolamentazione. Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost, in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, come evolutivamente interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso di non limitare la nozione di “famiglia” alle relazioni basate sul matrimonio, ma di estenderla anche ad altri legami “familiari” di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio, tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla “vita familiare” sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.



segue Giurisprudenza

1.5.- Infine, le Sezioni unite prospettano l'illegittimità costituzionale «in via derivata» (recte: in via consequenziale) dell'art. 230-ter cod. civ. che, riconoscendo al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente il mero diritto a partecipare agli utili, ai beni e agli incrementi, applicherebbe allo stesso una tutela patrimoniale inferiore rispetto a quella riconosciuta al familiare dall'art. 230-bis cod. civ., privandolo di ogni compenso per l'attività lavorativa prestata in caso di mancata produzione di utili. [...]

[...] 12.- La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo comma dell'art. 230-bis cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore.

13.- Pertanto - assorbito l'esame degli ulteriori parametri evocati (art. 9 CDFUE e art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU) - si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

14.- L'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-bis cod. civ. al convivente di fatto per effetto della predetta pronuncia di illegittimità costituzionale fa sì che la previsione dell'art. 230-ter cod. civ. avrebbe oggi il significato non più di apprestare per quest'ultimo una garanzia prima non prevista, come nell'intendimento del legislatore del 2016, bensì quella di restringere - ingiustificatamente e in modo discriminatorio (in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.) - la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione che viola il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), oltre che il diritto alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).



Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa in via consequenziale all'art. 230-ter cod. civ., che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro «nella famiglia», del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 230-bis cod. civ.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2024.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024

[Omissis] 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE
GAZZETTA UFFICIALE 1ª SERIE SPECIALE
CORTE COSTITUZIONALE - N. 31 DEL 31.07.2024.** 



19
08
24

SENATO – ASSEMBLEA

Al Senato le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 3 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza.

L'aula risplenderà i lavori dal 10 settembre 2024.

CAMERA – AULA

Alla Camera i lavori delle Commissioni riprenderanno a partire da lunedì 2 settembre e i lavori dell'Assemblea dal 10 settembre 2024.